



Comune di Portofino
PROVINCIA DI GENOVA

Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

Art. 1

Istituzione dell'Albo comunale delle associazioni

1. Il Comune di Portofino, in attuazione, dell'art.2 comma 2 dello Statuto comunale, istituisce l' "Albo Comunale delle Associazioni", di seguito chiamato "Albo".

Questo contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili da utilizzare per sedi a condizioni agevolate, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti (contributi ordinari) e/o per singole iniziative occasionali o carattere straordinario (contributi straordinari).

2. Sono considerate forme associative gli organismi liberamente costituiti, ancorché privi di personalità giuridica, per perseguire, senza scopi di lucro, finalità rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse nell'ambito del Comune.

3.L'Albo comprende:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni di promozione culturale e sociale;
- c) le associazioni sportive dilettantistiche;

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni

1. Nell'Albo possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi;
- b) essere espressione della comunità locale e fine sociale rivolto a tutta la collettività.
- c) democraticità della struttura ed in particolare:
 - 1- che sia assicurata la tutela dei diritti inviolabili della persona,
 - 2- l'elettività di almeno i 2/3 delle cariche sociali,

- 3- l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio,
- 4- la pubblicità degli atti e dei registri,
- 5- la garanzia del diritto di recesso senza oneri per il socio,
- 6- la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia,
- 7- la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci ma venga donato al Comune di Portofino.

d) struttura associativa composta da:

- assemblea degli iscritti
- organi esecutivi
- presidente
- segretario
- eventuali beni

e) essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;

f) svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;

g) avere sede in Portofino oppure essere operanti prevalentemente nel territorio comunale;

h) gratuità delle prestazioni degli aderenti;

i) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e loro obblighi e diritti;

2. Non possono essere iscritti nell'Albo:

a) i partiti politici;

b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

Art. 3

Istanza per l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni

1.L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni deve comporsi dai seguenti documenti:

a-Compilazione del modulo già predisposto dal Comune firmato dal legale rappresentante della associazione.

b-Fotocopia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

c-Relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno e programma per i prossimi due anni.

d-Le generalità, anche fiscali, e la qualifica del richiedente.

e-Forma giuridica (se società di capitali, associazione sportiva con o senza personalità giuridica);

f-Numero complessivo degli atleti tesserati certificato dalla Federazione incluso dati anagrafici con indicazione delle persone dotate dei requisiti come da allegato "A";

g-Copia dell'ultimo consuntivo approvato dagli organi statutari;

h-Autorizzazione alla trattazione dei dati personali contenuti nelle voci che compongono l'Albo, compresi recapiti telefonici, al fine della pubblicazione sul sito web del Comune di Portofino;

i-Dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

l-La denominazione e la sede dell'associazione;

m-La consistenza numerica degli iscritti e relativi dati anagrafici;

n-L'elenco dei nominativi degli associati con requisiti come da allegato "A";

o-l'elenco nominativo del consiglio direttivo e le relative cariche ricoperte con specificazione delle persone con requisiti come da allegato "A".

p-documentazione sottostante a seconda dell'ambito di attività dell'Associazione:

- iscrizione al registro regionale per le associazioni di volontariato;
- iscrizione all'Anagrafe del Ministero delle Finanze o copia della comunicazione alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze relativa alle attività svolte per le ONLUS;
- iscrizione al registro nazionale per le associazioni di promozione sociale;
- idonea certificazione di affiliazione ad una delle Federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le associazioni che svolgono attività sportiva.

2. La richiesta di iscrizione deve pervenire, a mezzo raccomandata o attraverso la consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune.

3. In sede istruttoria l'Ufficio addetto, può chiedere l'integrazione per quelle istanze carenti della documentazione prescritta.

4. L'iscrizione all'albo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, dell'Ufficio Amministrazione preposto, è disposta entro un mese dalla data di ricevimento dell'istanza, con determinazione della Giunta Comunale **la quale provvederà alla nomina di un Rappresentante dell'Amministrazione Comunale all'interno del Consiglio Direttivo della Associazione iscritta.**

5. L'iscrizione ha durata fino al 31 dicembre del secondo anno da quello di iscrizione.

6. Eventuale diniego all'iscrizione, può essere disposto con motivato provvedimento della Giunta Comunale qualora:

- a- non sussistano in capo all'associazione richiedente i requisiti previsti dal presente regolamento;
- b- l'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale;
- c- siano prodotti documenti falsi o incongruenti;
- d- non vi sia trasparenza sull'attività e gli atti dell'associazione;
- e- per indegnità.

Tale diniego deve essere comunicato all'associazione interessata entro il termine di 30 giorni.

Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:

- giurisdizionale, nei termini della legge;
- straordinario al Presidente della Repubblica.

7. La Segreteria Generale cura l'aggiornamento di tale Albo.

8. L'Albo può essere consultato presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico e tramite il sito internet del Comune di Portofino.

Art. 4

Verifica periodica e cancellazione dall'Albo comunale delle associazioni

1. Si procede a iscrizione d'ufficio, una volta l'anno ed entro il mese di gennaio, quando l'associazione è già inserita nell'albo l'anno precedente e permangono i requisiti richiesti, salvo revoca da parte della stessa.

2. Ogni anno, alla prima richiesta di contributo o autorizzazione richiesta all'Amministrazione Comunale, al fine di mantenere la permanenza dell'associazione nell'Albo, è necessario che il Presidente della Associazione, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il permanere dei requisiti necessari allegando eventuali variazioni per ogni punto della documentazione prodotta al momento della registrazione all'Albo ed allegando la copia dell'ultimo consuntivo approvato dagli organi statutari;
3. La cancellazione dal registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - b) in caso di perdita accertata dei requisiti, di cui all'art.2;
 - c) grave violazione degli obblighi posti a suo carico dopo la concessione dei contributi e/o dal Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.A tale fine il Dirigente Comunale preposto, contesta all'Associazione gli addebiti a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento assegnando un termine non inferiore a giorni dieci per la risposta. Decorso tale termine, la Giunta Comunale decide con provvedimento motivato. In caso di mancata risposta il Dirigente adotta provvedimento di cancellazione.
4. Per effetto della cancellazione l'Associazione decade dall'esercizio di diritti, vantaggi, concessioni e contributi vantati nei confronti del Comune anche in forza di contratti, che si intendono risolti di diritto, anche prima della scadenza, previa disdetta da inviarsi trenta giorni prima della data di cessazione del rapporto indicata dal Dirigente.
5. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti d'urgenza in caso di gravissime violazioni che non consentano il mantenimento dell'iscrizione neanche per breve periodo, ovvero nei casi in cui l'Associazione sottragga in tutto o in parte all'uso pubblico strutture, impianti o servizi sportivi comunali affidati in gestione o in uso. L'Ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione
6. L'Associazione cancellata dall'Albo per qualsiasi motivo è ammessa a presentare nuova istanza non prima di dodici mesi dalla data di cancellazione.

Art. 5

Sostegni economici alle associazioni iscritte all'Albo comunale

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
 - in autonomia;
 - in collaborazione con il Comune;
 - con il patrocinio del Comune.
2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) *Interventi economici in concessioni*, quali:
 - SOVVENZIONE: è definita sovvenzione l'intervento economico in cui l'Amministrazione Comunale intende farsi carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che rientrino nelle sue finalità realizzate da enti associazioni ed istituzioni pubbliche o private, che prevedono tali iniziative nello Statuto, atto costitutivo o apposita convenzione.
 - CONTRIBUTO: è definito contributo l'intervento economico in cui l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in piccola o grande entità, a favore di iniziative per le quali supporta un onere parziale e non complessivo ritenendole valide sotto il profilo di interesse pubblico.
 - AUSILIO FINANZIARIO: è definito ausilio finanziario l'intervento economico in cui l'Amministrazione Comunale concede ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti formule, in particolare si intendono le erogazioni a favore di associazioni ritenute benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse

- a sostegno dell'attività complessivamente svolta.
- b) *Fornitura di prestazioni e/o servizi;*
- c) *Concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali;*
3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla autorizzazione disposta dalla Giunta Comunale e disciplinata dai regolamenti e alle tariffe stabilite dal Comune.
4. L'erogazione delle forme di sostegno ,entro un limite di valore stabilito annualmente,sono concessi dalla Giunta Comunale;
- 5.I contributi e gli interventi possono essere richiesti:
- per attività annuali ricorrenti di enti e associazioni;
 - per manifestazioni, interventi o iniziative;
 - per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
 - per iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
- 6.L'iscrizione al registro è titolo ESSENZIALE per l'erogazione delle forme di sostegno.**
Non potrà essere erogato alcun contributo ad associazioni comunali diverse da quelle iscritte nell'Albo medesimo.
- 7.Il Comune può disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi o di Associazioni non iscritte all'Albo con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere sovra comunale alle attività educative, alla funzione genitoriale, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni, comitati o persone fisiche per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali.

Art. 6

Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno

- 1.La Giunta comunale dispone la concessione dei contributi in denari di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:
- a) Attività complessiva della associazione;
 - b) Coinvolgimento alle attività sportive dei residenti nel Comune di Portofino o persone in possesso di requisiti indicati nell'allegato A;
 - c) Utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
 - d) Coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - e) Alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla cittadinanza;
 - f) Rilevanza territoriale dell'attività;
 - g) Grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica;
 - h) Attività per singole iniziative e/o singoli progetti;
 - i) Valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

2. Nell'ambito dei settori di cui al comma precedente verrà data priorità ad iniziative legate alla:
 - a) attività di sviluppo di programmi di intervento socio-assistenziale e di volontariato a favore della comunità locale;
 - b) iniziative finalizzate alla crescita del pluralismo sportivo, con il massimo coinvolgimento dei residenti nel Comune o delle persone in possesso dei requisiti all'allegato A;
 - c) promozione e sviluppo del territorio;
3. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione.
4. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
5. La concessione di contributo non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.
6. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata potrà coprire interamente la spesa sostenuta nei limiti delle disponibilità di bilancio ma non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
7. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
 - l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
 - l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità a titolo gratuito;

Art. 7

Richiesta e concessione di forme di sostegno

1. Le domande devono pervenire al Comune utilizzando il modulo predisposto almeno 30 giorni prima della data prevista dell'iniziativa e devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettagliato preventivo o consuntivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
 - b) Relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell'anno precedente, corredata da prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - c) Atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
 - d) Dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti da altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
 - e) Dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;

f) Dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

g) Impegno di utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso;

h) Indicazione di altri enti pubblici, privati, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta (in caso negativo va segnalato: *non sono stati richiesti contributi ad alcun altro ente pubblico, privato o economico per tale iniziativa*);

i) Indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del c/c bancario o postale e loro sede di riferimento.

2. Per i contributi in denaro la Giunta Comunale può prevedere anche l'anticipazione di un acconto, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività. Il saldo definitivo verrà erogato entro 30 giorni dal ricevimento del consuntivo di cui al successivo articolo.

Art. 8

Rendicontazione

1. Alla conclusione dell'attività, l'associazione deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando:

a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;

b) la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci .

2. In caso di acconto ricevuto per lo svolgimento della manifestazione, la presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione della somma di denaro a saldo. La mancata presentazione del rendiconto entro 30 giorni dalla conclusione all'attività fa venire meno il diritto all'erogazione totale del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica.

3. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il totale del sostegno richiesto, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute. Tale documentazione dovrà essere prodotta in "originale".

Questi ,riconsegnati all'Associazione, dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede ed esibiti su richiesta del Comune.

4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:

a) alla non erogazione della seconda rata del contributo;

b) al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto della prima rata se liquidata;

c) alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato;

Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto, o la prima volta che lo stesso ne faccia richiesta.

5. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente. Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che

ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, delinearne la revoca nei limiti predetti.

6. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
- a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro tre mesi dalla concessione del contributo;
 - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione della Giunta Comunale;
- In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente
- d) non vengano presentate le attestazioni fiscali, richieste dal presente regolamento, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente;
 - e) Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle norme previste dalla legge, della somma.
7. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese sostenute nei limiti. Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Art. 9 **Concessioni diverse**

1. Le concessioni in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni e dai Regolamenti Comunali e viene concessa dalla Giunta Comunale;
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, qualora avvengano per un periodo superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente:
 - una relazione sull'attività svolta, se la durata dell'iniziativa è inferiore a 12 mesi, entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa;
 - se la durata dell'iniziativa supera i 12 mesi, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese e la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10 **Convenzioni**

1. Le attività dell'organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita

convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma e nel regolamento dei contratti.

2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
- l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
- la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
- l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
- le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
- l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- gli impegni dell'amministrazione.

La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza.

Art. 11

Beni mobili o immobili

- 1.** Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 1 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolato immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede.
- 2.** La concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale.
- 3.** La convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto concessionario, di produrre una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali, che attesti il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione e il buono stato di conservazione dell'immobile concesso.
- 4.** La convenzione potrà altresì prevedere l'obbligo del versamento di un'adeguata cauzione per l'utilizzo degli immobili o delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento.

Art. 12

Patrocinio del Comune

- 1.** Il Comune, favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.
- 2.** Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio. Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio che lo richiedano.
- 3.** Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta Comunale;
- 4.** I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata :

“con il concorso del COMUNE DI PORTOFINO” mediante l’apposizione del logo comunale e la sottostante dicitura “COMUNE di PORTOFINO” su tutto il materiale pubblicitario realizzato.

5. La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione della Giunta Comunale, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:
 - a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b) l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti;
 - c) affissione gratuita delle locandine prodotte dal Comune, previamente vistate per il contenuto dal Comune e riportanti l'intestazione "Città di PORTOFINO" e delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio a condizione che rechino in testata "COMUNE DI PORTOFINO" oppure "PATROCINIO DEL COMUNE DI PORTOFINO"
 - d) spedizione del materiale pubblicitario stampato dal Comune sulla base di elenchi a disposizione o prestabiliti;
 - e) predisposizione degli atti amministrativi nonché spedizione del materiale pubblicitario da parte del personale comunale;
 - f) vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale;
 - g) prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
 - h) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge).
6. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco.
7. Le istanze devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'iniziativa per cui si chiede il patrocinio.
8. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione, il genere d'iniziativa e i contributi richiesti all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento.
9. L'Amministrazione può conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 13 **Norme finali**

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
 - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c) per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
 - d) alla concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
 - e) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - f) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante

impegno operativo, da significativa durata temporale – annuale o ultrannuale – e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;

g) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il comune interviene con apposita disciplina.

h) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

i)Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.

2.Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del comune, se accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.

3.Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.